

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 401/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate 1
- Regolamento (CE) n. 402/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate 3
- Regolamento (CE) n. 403/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, relativo al rilascio, il 28 febbraio 1995, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia..... 5
- * Regolamento (CE) n. 404/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, che rettifica il regolamento (CE) n. 3331/94 recante modifica del regolamento (CE) n. 2027/94 che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1994/1995 nel settore vitivinicolo e del regolamento (CEE) n. 3418/88 che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo 6
- * Regolamento (CE) n. 405/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, che istituisce limiti quantitativi definitivi modificati all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 28) originari della Repubblica islamica del Pakistan 8
- * Regolamento (CE) n. 406/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, recante modifica del regolamento (CE) n. 1431/94, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio 10
- Regolamento (CE) n. 407/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 11

Prezzo : 18 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 408/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo	19
Regolamento (CE) n. 409/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, relativo alle domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui al codice 1101 00 15 100	22
Regolamento (CE) n. 410/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	23
Regolamento (CE) n. 411/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele	26
Regolamento (CE) n. 412/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele	28
Regolamento (CE) n. 413/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina	30
Regolamento (CE) n. 414/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate	31
Regolamento (CE) n. 415/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate	35
Regolamento (CE) n. 416/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	40
Regolamento (CE) n. 417/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	44
Regolamento (CE) n. 418/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	46
Regolamento (CE) n. 419/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	48
Regolamento (CE) n. 420/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	50
Regolamento (CE) n. 421/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	52
Regolamento (CE) n. 422/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	54
* Direttiva 95/4/CE della Commissione, del 21 febbraio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità	56

* Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1991	61
* Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee	64

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

95/34/CE :

* Decisione della Commissione, del 16 febbraio 1995, che modifica la decisione 94/324/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari dell'Indonesia ⁽¹⁾	67
---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 401/95 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 1995****che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾ modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 176/95 della Commissione ⁽²⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 176/95 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare

i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 46.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1995, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate (*)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 10 dal 6 al 12 marzo 1995	Settimana n. 11 dal 13 al 19 marzo 1995	Settimana n. 12 dal 20 al 26 marzo 1995	Settimana n. 13 dal 27 marzo 1995 al 2 aprile 1995
0104 10 30 (1)	84,453	85,003	85,003	84,453
0104 10 80 (1)	84,453	85,003	85,003	84,453
0104 20 90 (1)	84,453	85,003	85,003	84,453
0204 10 00 (2)	179,687	180,857	180,857	179,687
0204 21 00 (2)	179,687	180,857	180,857	179,687
0204 22 10 (2)	125,781	126,600	126,600	125,781
0204 22 30 (2)	197,656	198,943	198,943	197,656
0204 22 50 (2)	233,593	235,114	235,114	233,593
0204 22 90 (2)	233,593	235,114	235,114	233,593
0204 23 00 (2)	327,030	329,160	329,160	327,030
0204 50 11 (2)	179,687	180,857	180,857	179,687
0204 50 13 (2)	125,781	126,600	126,600	125,781
0204 50 15 (2)	197,656	198,943	198,943	197,656
0204 50 19 (2)	233,593	235,114	235,114	233,593
0204 50 31 (2)	233,593	235,114	235,114	233,593
0204 50 39 (2)	327,030	329,160	329,160	327,030
0210 90 11 (2)	233,593	235,114	235,114	233,593
0210 90 19 (2)	327,030	329,160	329,160	327,030

(1) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CE) n. 3234/94 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 e (CE) n. 3242/94 della Commissione.

(2) Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CE) n. 3234/94 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 e (CE) n. 3242/94 della Commissione.

(3) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 715/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

(4) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio.

REGOLAMENTO (CE) N. 402/95 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 1995****che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 177/95 della Commissione ⁽²⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 177/95 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare

i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1995, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 10 dal 6 al 12 marzo 1995	Settimana n. 11 dal 13 al 19 marzo 1995	Settimana n. 12 dal 20 al 26 marzo 1995	Settimana n. 13 dal 27 marzo 1995 al 2 aprile 1995
0204 30 00	158,916	159,794	159,794	158,916
0204 41 00	158,916	159,794	159,794	158,916
0204 42 10	111,241	111,856	111,856	111,241
0204 42 30	174,808	175,773	175,773	174,808
0204 42 50	206,591	207,732	207,732	206,591
0204 42 90	206,591	207,732	207,732	206,591
0204 43 10	289,227	290,825	290,825	289,227
0204 43 90	289,227	290,825	290,825	289,227
0204 50 51	158,916	159,794	159,794	158,916
0204 50 53	111,241	111,856	111,856	111,241
0204 50 55	174,808	175,773	175,773	174,808
0204 50 59	206,591	207,732	207,732	206,591
0204 50 71	206,591	207,732	207,732	206,591
0204 50 79	289,227	290,825	290,825	289,227

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CE) n. 3234/94 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 e (CE) n. 3242/94 della Commissione.

⁽²⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio.

REGOLAMENTO (CE) N. 403/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1995

relativo al rilascio, il 28 febbraio 1995, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

visto il regolamento (CEE) n. 3125/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Croazia, dalla Slovenia, dal Montenegro, della Serbia e dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 256/95 della Commissione⁽³⁾ ha fissato le modalità d'applicazione del regime all'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3125/92; che, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 256/95 è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il primo trimestre 1995;

considerando che, se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 256/95, è oppor-

tuno ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) di questo stesso regolamento;

considerando che, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CE) n. 256/95 tutte le domande di titoli possono essere accolte;

considerando che le domande di titoli per prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono state presentate soltanto in Italia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Italia rilascia, il 28 febbraio 1995, i titoli d'importazione previsti dal regolamento (CE) n. 256/95 per i quali le domande sono state presentate il 20 febbraio 1995.

Per i prodotti dei codici NC 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 11, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31 e 0204 50 39, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, i quantitativi richiesti sono ridotti del 24,772 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 30 del 9. 2. 1995, pag. 24.

REGOLAMENTO (CE) N. 404/95 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 1995

che rettifica il regolamento (CE) n. 3331/94 recante modifica del regolamento (CE) n. 2027/94 che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1994/1995 nel settore vitivinicolo e del regolamento (CEE) n. 3418/88 che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 53, paragrafo 6 e l'articolo 54, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3330/94 della Commissione⁽³⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che alcuni codici NC figuranti nel regolamento (CE) n. 3331/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modifica del regolamento (CE) n. 2027/94, che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1994/1995 nel settore vitivinicolo e del regolamento (CEE) n. 3418/88 che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo⁽⁴⁾, sono scorretti; che è pertanto necessario apportare le necessarie modifiche a tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestioni per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3331/94 è rettificato come segue:

I. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articollo 1

Il regolamento (CE) n. 2027/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il testo del punto 6 della parte A è sostituito dal seguente:

“6) vino liquoroso, ai sensi della nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata, dei seguenti codici NC:

a) ex 22042183, ex 22042184, ex 22042983 ed ex 22042984: 59,22 ECU/hl;

b) ex 22042193, ex 22042194, ex 22042993 ed ex 22042994;

aa) di 15 % vol che presentano più di 130 g e non più di 330 g di estratto secco totale/l: 68,11 ECU/hl,

bb) altri: 74,23 ECU/hl;

c) ex 22042197, ex 22042198, ex 22042997 ed ex 22042998: 90,81 ECU/hl;

d) ex 22042199 ed ex 22042999: 98,02 ECU/hl.”

2) All'articolo 1, il testo del punto 7 della parte A è sostituito dal seguente:

“7) vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata, destinato alla trasformazione in prodotti diversi da quelli del codice NC 2204:

a) ex 22042183, ex 22042184, ex 22042983 ed ex 22042984: 59,82 ECU/hl;

b) ex 22042193, ex 22042194, ex 22042993 ed ex 22042994: 63,96 ECU/hl;

c) ex 22042197, ex 22042198, ex 22042997 ed ex 22042998: 77,39 ECU/hl;

d) ex 22042199 ed ex 22042999: 85,58 ECU/hl.”

3) All'articolo 1 il testo del punto C è sostituito dal seguente:

“c. Prodotti di cui ai codici NC 200960, 22043092, 22043094, 22043096 e 22043098: succhi (compresi i mosti) di uve, concentrati o no:

a) bianchi: 3,93 ECU/%/vol potenziale/hl;

b) altri: 3,93 ECU/%/vol potenziale/hl.”

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 52.

⁽⁴⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 54.

II. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 2*

La tabella 22-02 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3418/88 è modificata come segue :

- 1) il codice NC "22042125" è sostituito dal codice NC "22042179";
- 2) il codice NC "22042129" è sostituito dal codice NC "22042180";
- 3) il codice NC "22042135" è sostituito dal codice NC "22042183";
- 4) il codice NC "22042139" è sostituito dal codice NC "22042184";
- 5) il codice NC "22042141" è sostituito dal codice NC "22042193";
- 6) il codice NC "22042149" è sostituito dal codice NC "22042194";
- 7) il codice NC "22042151" è sostituito dal codice NC "22042197";
- 8) il codice NC "22042159" è sostituito dal codice NC "22042198";
- 9) il codice NC "22042190" è sostituito dal codice NC "22042199";
- 10) il codice NC "22042925" è sostituito dal codice NC "22042965";

- 11) il codice NC "22042929" è sostituito dal codice NC "22042975";
- 12) il codice NC "22042935" è sostituito dal codice NC "22042983";
- 13) il codice NC "22042939" è sostituito dal codice NC "22042984";
- 14) il codice NC "22042945" è sostituito dal codice NC "22042993";
- 15) il codice NC "22042949" è sostituito dal codice NC "22042994";
- 16) il codice NC "22042955" è sostituito dal codice NC "22042997";
- 17) il codice NC "22042959" è sostituito dal codice NC "22042998";
- 18) il codice NC "22042990" è sostituito dal codice NC "22042999";
- 19) il codice NC "22043091" è sostituito dai codici NC "22043092" e "22043094";
- 20) il codice NC "22043099" è sostituito dai codici NC "22043096" e "22043098".»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 405/95 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 1995****che istituisce limiti quantitativi definitivi modificati all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 28) originari della Repubblica islamica del Pakistan**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3169/94 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3030/93 stabilisce le condizioni per l'istituzione dei limiti quantitativi;

considerando che le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili della categoria 28 specificati in allegato e originari della Repubblica islamica del Pakistan (in appresso denominata «Pakistan») hanno superato il livello indicato all'articolo 10, paragrafo 1 e all'allegato IX del regolamento (CEE) n. 3030/93;

considerando che, a norma del paragrafo 3 del suddetto articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3030/93, il 25 marzo 1994 è stata notificata al Pakistan una richiesta di consultazioni in merito alle importazioni nella Comunità di prodotti tessili della categoria 28;

considerando che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, le importazioni nella Comunità dei prodotti della categoria 28 sono state assoggettate a un limite quantitativo provvisorio per il periodo dal 25 marzo al 24 giugno 1994 con regolamento (CE) n. 1134/94 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, non essendosi trovata una soluzione soddisfacente durante le consultazioni entro i termini previsti dall'accordo sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunità e il Pakistan e in attesa che si concludano le ulteriori consultazioni, è stato introdotto unilateralmente, con regolamento (CE) n. 1802/94 della Commissione ⁽⁴⁾, un limite quantitativo definitivo applicabile nel 1994 per le importazioni nella Comunità dei prodotti della categoria 28 originari del Pakistan;

considerando che, al termine delle consultazioni, si è finalmente raggiunto un accordo, il 15 ottobre 1994, tra la Comunità e il Pakistan sul livello dei limiti quantitativi da

applicare, a decorrere dal 25 marzo 1994, alle esportazioni nella Comunità dei prodotti tessili in questione per gli anni 1994 e 1995, restando inteso che a questi prodotti si sarebbero applicate le disposizioni dell'accordo bilaterale sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunità e il Pakistan riguardanti le esportazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi fissati nell'allegato II dell'accordo, in particolare quelle relative al sistema di duplice controllo;

considerando che occorre pertanto applicare i limiti quantitativi modificati concordati e confermare che, a decorrere dal 25 marzo 1994, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 applicabili alle importazioni dei prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V del suddetto regolamento, in particolare quelle relative al sistema di duplice controllo descritto all'allegato III di cui al paragrafo 4 dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3030/93, si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti per i quali sono stati concordati limiti quantitativi definitivi per il 1994 e 1995;

considerando che i prodotti della categoria 28 esportati dal Pakistan a decorrere dal 25 marzo 1994 compreso vanno imputati sul limite quantitativo stabilito per il periodo dal 25 marzo al 31 dicembre 1994;

considerando che il limite quantitativo per le importazioni dei prodotti della categoria 28 non deve ostare all'importazione dei prodotti ad esso soggetti, ma spediti dal Pakistan prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1134/94, oppure tra il 25 giugno e il 23 luglio 1994, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1802/94;

considerando che il regolamento (CE) n. 1802/94 deve essere abrogato nella misura in cui le sue disposizioni sono in contraddizione con quelle contenute nel presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, le importazioni nella Comunità dei prodotti della categoria specificata in allegato, originari del Pakistan, sono soggette ai limiti quantitativi di cui al medesimo allegato per i periodi dal 25 marzo al 31 dicembre 1994 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. L 127 del 19. 5. 1994, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 26.

Articolo 2

Alle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 spedite dal Pakistan a decorrere dal 25 marzo 1994 compreso si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 riguardanti le importazioni nella Comunità dei prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V del suddetto regolamento, e in particolare il sistema di duplice controllo descritto nel suo allegato III.

Tutti i quantitativi di prodotti della categoria 28 spediti dal Pakistan nella Comunità a decorrere dal 25 marzo 1994 compreso e immessi in libera pratica sono detratti dai quantitativi corrispondenti indicati in detto allegato.

Il limite fissato nell'allegato non osta all'importazione dei prodotti della categoria 28 spediti dal Pakistan anterior-

mente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1134/94 oppure tra il 25 giugno e il 23 luglio 1994.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1802/94 è abrogato nella misura in cui le sue disposizioni sono in contraddizione con quelle contenute nel presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paese terzo	Unità	Limiti quantitativi	
					25. 3 — 31. 12. 1994	1. 1 — 31. 12. 1995
28	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoni e shorts (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Pakistan	1 000 pezzi	35 540	48 760

REGOLAMENTO (CE) N. 406/95 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 1995****recante modifica del regolamento (CE) n. 1431/94, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2389/94⁽⁴⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94;

considerando che, sulla base dell'esperienza acquisita, al fine di evitare speculazioni, è necessario modificare le condizioni di accesso al regime in causa, nonché il ritiro delle domande introdotte dagli operatori;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1431/94 è modificato come segue :

1) Il testo dell'articolo 3, lettera a), è sostituito dal seguente :

« a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data di presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, di aver importato almeno 50 t (peso prodotto) od esportato almeno 500 t (peso prodotto), di prodotti di cui ai codici NC 0207, 1602 31 e 1602 39 nel corso di ciascuno dei due anni civili che precedono l'anno di presentazione delle domande di titoli; sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale; ».

2) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 4, terzo comma, è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 104.

REGOLAMENTO (CE) N. 407/95 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 1995
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di paesi beneficiari 53 816 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

considerando che, tenendo conto dei piccoli quantitativi da fornire, del modo di condizionamento e della moltitudine di destinazioni delle forniture è opportuno dare ai

concorrenti la facoltà di indicare, per una data partita, due porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati negli allegati, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per la partita D, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO I**LOTTO A**

1. **Azioni n. (1)**: vedi allegato II.
2. **Programma**: 1994.
3. **Beneficiario (2)**: World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario**: da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: frumento duro.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.1.b)].
8. **Quantitativo globale**: 12 245 t.
9. **Numero dei lotti**: 1 [vedi allegato II).
10. **Condizionamento e marcatura (5)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.2.a), II.A.3] Alla rinfusa e 257 150 sacchi e 125 aghi e filo necessario (2m/sacco) (11).
Lingua da utilizzare per la marcatura: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco — fob stivato e livellato (10).
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 3 al 23. 4. 1995.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 14. 3. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 28. 3. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 17. 4 al 7. 5. 1995;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1)**: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; [telex 22037 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4)**:
Restituzione applicabile il 28. 2. 1995, fissata dal regolamento (CE) n. 172/95 della Commissione (GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 38).

LOTTO B

1. **Azione n. (1)** : vedi allegato II.
2. **Programma** : 1993 e 1994.
3. **Beneficiario (2)** : World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario** : da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione** : vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare** : frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4)** : vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [IIA.1.a)].
8. **Quantitativo globale** : 20 000 t.
9. **Numero dei lotti** : 1 (vedi allegato II).
10. **Condizionamento e marcatura (5)** : vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [IIA.2.a) e IIA.3]; Alla rinfusa e 420 000 sacchi e 200 aghi e filo necessario (2/sacco) (11).
Lingua da utilizzare per la marcatura : vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura** : reso porto d'imbarco — fob stivato e livellato (10).
13. **Porto d'imbarco** : —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario** : —
15. **Porto di sbarco** : —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco** : —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco** : dal 3 al 23. 4. 1995.
18. **Data limite per la fornitura** : —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura** : gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte** : 14. 3. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara** :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 28. 3. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 17. 4 al 7. 5. 1995;
 - c) data limite per la fornitura : —
22. **Importo della garanzia di gara** : 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura** : 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1)** : Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 / AGREC B ; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4)** :
Restituzione applicabile il 28. 2. 1995, fissata dal regolamento (CE) n. 172/95 della Commissione (GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 38).

LOTTO C

1. **Azione n. (1)**: vedi allegato II.
2. **Programma**: 1994.
3. **Beneficiario (2)**: Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel. (31-70) 33 05 757; telefax 364 17 01; telex 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario (3)**: da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (8)**: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.1.a].
8. **Quantitativo globale**: 612 t.
9. **Numero dei lotti**: 1; vedi allegato II.
10. **Condizionamento e marcatura (6) (7) (13)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.2.b) e II.A.3].
Lingua da utilizzare per la marcatura: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 27. 3 al 16. 4. 1995.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 14. 3. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 28. 3. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 10 al 30. 4. 1995;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1)**: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4)**: restituzione applicabile il 28. 2. 1995, fissata dal regolamento (CE) n.172/95 della Commissione (GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 38).

LOFTO D

1. **Azione n. (1)**: vedi allegato II.
2. **Programma**: 1994.
3. **Beneficiario (2)**: Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel. (31-70) 33 05 757; telefax 364 17 01; telex 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario (3)**: da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.1.a)].
8. **Quantitativo globale**: 700 t (959 t di cereali).
9. **Numero dei lotti**: 1; vedi allegato II.
10. **Condizionamento e marcatura (6) (7) (13)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.2. d) e II.B.3].
Lingua da utilizzare per la marcatura: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura (14)**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 27. 3 al 16. 4. 1995.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 14. 3. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 28. 3. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 10 al 30. 4. 1995;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1)**: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4)**: restituzione applicabile il 28. 2. 1995, fissata dal regolamento (CE) n. 172/95 della Commissione (GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 38).

LOTTO E

1. **Azione n. (1):** 1712/93.
2. **Programma:** 1993.
3. **Beneficiario (2):** Yemen.
4. **Rappresentante del beneficiario:** General Corp. for Foreign Trade and Grains, Sanaa — Baghdad Street — PO Box 710; Contact person: Dr. Yahia S. Al'Arassi, General Manager (tel. 202345/356/479; telefax 2099511/542/543; telex 2262/2848/2349 A/B GCFTG).
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Yemen.
6. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (8) (15):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.1.a].
8. **Quantitativo globale:** 14 598 t (20 000 t di cereali).
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (6) (7) (12):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.2.d) e II.B.3].
Iscrizioni in inglese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Hodeida.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 10 al 23. 4. 1995.
18. **Data limite per la fornitura:** 21. 5. 1995.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 14. 3. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 28. 3. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 24. 4 al 7. 5. 1994;
 - c) data limite per la fornitura: 4. 6. 1995.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 AGREC B, telefax (32-2) 296 20 05 295 01 32 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 28. 2. 1995, fissata dal regolamento (CE) n. 172/95 della Commissione (GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 38).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 (GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1).
- (⁵) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (⁶) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente : « la dicitura "Comunità europea" ».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :
- certificato fitosanitario.
 - lotti C, D : certificato di fumigazione.
- (⁹) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a : Willis Corroon Scheuer, PO Box 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (¹⁰) In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) e dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87, il prezzo offerto deve essere comprensivo di tutte le spese di carico, di movimentazione, di stivaggio e di livellamento della merce sfusa.
- (¹¹) Per il filo : 60 % poliestere, 40 % cotone, 20/4, senza nodi, 5 000 m/kg, in bobine da 3 kg.
- (¹²) Il prodotto dev'essere condizionato in sacchi prima dell'imbarco.
- (¹³) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO lock-tainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (¹⁴) Per il lotto D, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.
- (¹⁵) Il carico deve essere sottoposto a fumigazione con fosfina di alluminio avvalendosi di un sistema di ricircolo (alle dosi di 1 mg di fosfina per metro cubo di stiva), a bordo della nave in transito, conformemente alle « Raccomandazioni sulla sicurezza dell'impiego di pesticidi a bordo delle navi » dell'Organizzazione marittima internazionale.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II — BILAGA II — LIITE II

Lote Parti Partie Παρτίδα Lot Lot Lotto Partij Lote Parti Erä	Cantidad total (en toneladas) Totalmængde (i tons) Gesamtmenge (in Tonnen) Συνολική ποσότητα (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale (en tonnes) Quantità totale (in tonnellate) Totale hoeveelheid (in ton) Quantidade total (em toneladas) Total Kvantitet (ton) Kokonaismäärä (tonnia)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (i tons) Teilmenge (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas) Delkvantitet (ton) Osittaismäärä (tonnia)	Acción nº Aktion nr. Maßnahme Nr. Δράση αριθ. Operation No Action nº Azione n. Maatregel nr. Acção nº Aktion nr Toimi N:o	País de destino Bestemmelsesland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Country of destination Pays de destination Paese di destinazione Land van bestemming País de destino Bestämmelseland Määrämaa	Lengua que se debe utilizar en la rotulación Mærkning på følgende sprog Kennzeichnung in folgender Sprache Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση Language to be used for the marking Langue à utiliser pour le marquage Lingua da utilizzare per la marcatura Taal te gebruiken voor de opschriften Língua a utilizar na rotulagem Märkning på följande språk Merkinnässä käytettävä kieli
A	12 245	A1 : 1 400 A2 : 7 100 A3 : 400 A4 : 3 345	727/94 728/94 729/94 730/94	Ethiopia Ethiopia Ethiopia Ethiopia	English English English English
B	20 000	B1 : 10 000 B2 : 10 000	1727/93 868/94	Ethiopia Ethiopia	English English
C	612	C1 : 108 C2 : 90 C3 : 144 C4 : 270	1264/94 1265/94 1266/94 1267/94	Ethiopia Ethiopia Ethiopia Ethiopia	English English English English
D	700	D1 : 40 D2 : 180 D3 : 40 D4 : 180 D5 : 140 D6 : 40 D7 : 80	1251/94 1252/94 1253/94 1254/94 1255/94 1256/94 1257/94	Ethiopia Eritrea Moçambique Colombia Perú Perú Perú	English English Português Español Español Español Español

REGOLAMENTO (CE) N. 408/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1995

che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, in particolare l'articolo 149,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3304/94⁽³⁾, stabilisce alcune modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione in applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92; che ai sensi dell'articolo 5 del suddetto regolamento le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1766/92 possono essere fissate mediante gara;

considerando che, a causa delle modifiche intervenute nel regime di sostegno per i cereali in seguito all'adesione della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, è stato necessario introdurre misure transitorie che consentono il pagamento di restituzioni all'esportazione per l'avena prodotta in Finlandia e in Svezia e esportata da questi due paesi, nell'intento di garantire che possano continuare le esportazioni tradizionali di avena; che occorre indire una gara per tali restituzioni, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono definite dal regolamento (CEE) n. 1533/93; che fra gli obblighi che incombono al concorrente vi è quello di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

considerando che è necessario prevedere una durata di validità specifica per i titoli rilasciati nel quadro di tale aggiudicazione; che detta validità deve tener conto delle esigenze attuali del mercato mondiale;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità dei titoli rilasciati sia identica;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 48.

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1533/93.
2. L'aggiudicazione riguarda l'avena prodotta in Finlandia e in Svezia e destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia in tutti i paesi terzi.
3. La gara è aperta fino al 18 maggio 1995. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se:

- a) l'avena alla quale l'offerta si riferisce è stata prodotta in Finlandia e in Svezia;
- b) è corredata da un impegno del concorrente di esportare l'avena dalla Finlandia o dalla Svezia;
- c) si riferisce ad un quantitativo di almeno 1 000 t;
- d) è presentata all'organismo d'intervento finlandese o svedese, a seconda del caso.

Qualora l'impegno di cui alla lettera b) non venga rispettato, la cauzione di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽⁴⁾ verrà incamerata, salvo in caso di forza maggiore.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1533/93 ammonta a 12 ECU/t.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽¹⁾ i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1533/93 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione⁽²⁾, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Articolo 5

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 oppure,
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i

concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

Articolo 6

Le offerte devono essere trasmesse alla Commissione dagli Stati membri al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I, rivolgendosi ai numeri di telex o di telefax menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 7

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(²) GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.

*ALLEGATO I***Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di avena verso qualsiasi paese terzo**

[Regolamento (CE) n. 408/95]

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/tonnellata
1		
2		
3		
ecc.		

ALLEGATO II

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti (DG VI-C-1, Mercato esterno):

- telex : 22037 AGREC B
22070 AGREC B (Caratteri greci)
 - telefax : 295 01 32
296 10 97
236 25 15.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 409/95 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 1995****relativo alle domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui al codice 1101 00 15 100**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato, da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2658/94⁽³⁾, dispone che, ove si faccia espresso riferimento al presente paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli d'esportazione, comportanti fissazione anticipata della restituzione, vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda; che, a norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli d'esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che le domande di titoli presentate in data 24 febbraio 1995 vertono su 131 000 t destinate allo Yemen e che il quantitativo massimo da impegnare è di 100 000 t destinate allo Yemen; che

occorre fissare la percentuale di riduzione corrispondente per le domande di titoli d'esportazione presentate in data 24 febbraio 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione, per la farina di frumento tenero di cui al codice 1101 00 15 100 presentate in data 24 febbraio 1995, e trasmesse alla Commissione prima del 25 febbraio 1995, sono accolte per i quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente 0,763359. Le domande che non vengano trasmesse alla Commissione prima del 25 febbraio 1995 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 24.

REGOLAMENTO (CE) N. 410/95 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 1995****che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 3343/94 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 305/95⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 3343/94 ai prezzi di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 88.

⁽³⁾ GU n. L 35 del 15. 2. 1995, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo
0401 10 10		18,59	0403 10 16	(1)	2,5297 / kg + 31,52
0401 10 90		17,13	0403 10 22		27,51
0401 20 11		24,60	0403 10 24		31,73
0401 20 19		23,14	0403 10 26		73,14
0401 20 91		28,82	0403 10 32	(1)	0,2022 / kg + 30,06
0401 20 99		27,36	0403 10 34	(1)	0,2444 / kg + 30,06
0401 30 11		70,23	0403 10 36	(1)	0,6585 / kg + 30,06
0401 30 19		68,77	0403 90 11		131,69
0401 30 31		132,22	0403 90 13		219,38
0401 30 39		130,76	0403 90 19		261,72
0401 30 91		219,13	0403 90 31	(1)	1,2294 / kg + 31,52
0401 30 99		217,67	0403 90 33	(1)	2,1063 / kg + 31,52
0402 10 11	(*)	131,69	0403 90 39	(1)	2,5297 / kg + 31,52
0402 10 19	(*) (*)	122,94	0403 90 51		27,51
0402 10 91	(1) (*)	1,2294 / kg + 31,52	0403 90 53		31,73
0402 10 99	(1) (*)	1,2294 / kg + 22,77	0403 90 59		73,14
0402 21 11	(*)	219,38	0403 90 61	(1)	0,2022 / kg + 30,06
0402 21 17	(*)	210,63	0403 90 63	(1)	0,2444 / kg + 30,06
0402 21 19	(*) (*)	210,63	0403 90 69	(1)	0,6585 / kg + 30,06
0402 21 91	(*) (*)	261,72	0404 10 02		31,61
0402 21 99	(*) (*)	252,97	0404 10 04		219,38
0402 29 11	(1) (*) (*)	2,1063 / kg + 31,52	0404 10 06		261,72
0402 29 15	(1) (*)	2,1063 / kg + 31,52	0404 10 12		131,69
0402 29 19	(1) (*)	2,1063 / kg + 22,77	0404 10 14		219,38
0402 29 91	(1) (*)	2,5297 / kg + 31,52	0404 10 16		261,72
0402 29 99	(1) (*)	2,5297 / kg + 22,77	0404 10 26	(1)	0,3161 / kg + 22,77
0402 91 11	(*)	46,46	0404 10 28	(1)	2,1063 / kg + 31,52
0402 91 19	(*)	46,46	0404 10 32	(1)	2,5297 / kg + 31,52
0402 91 31	(*)	58,08	0404 10 34	(1)	1,2294 / kg + 31,52
0402 91 39	(*)	58,08	0404 10 36	(1)	2,1063 / kg + 31,52
0402 91 51	(*)	132,22	0404 10 38	(1)	2,5297 / kg + 31,52
0402 91 59	(*)	130,76	0404 10 48	(2)	0,3161 / kg
0402 91 91	(*)	219,13	0404 10 52	(2)	2,1063 / kg + 7,29
0402 91 99	(*)	217,67	0404 10 54	(2)	2,5297 / kg + 7,29
0402 99 11	(*)	67,02	0404 10 56	(2)	1,2294 / kg + 7,29
0402 99 19	(*)	67,02	0404 10 58	(2)	2,1063 / kg + 7,29
0402 99 31	(1) (*)	1,2784 / kg + 27,15	0404 10 62	(2)	2,5297 / kg + 7,29
0402 99 39	(1) (*)	1,2784 / kg + 25,69	0404 10 72	(2)	0,3161 / kg + 22,77
0402 99 91	(1) (*)	2,1475 / kg + 27,15	0404 10 74	(2)	2,1063 / kg + 30,06
0402 99 99	(1) (*)	2,1475 / kg + 25,69	0404 10 76	(2)	2,5297 / kg + 30,06
0403 10 02		131,69	0404 10 78	(2)	1,2294 / kg + 30,06
0403 10 04		219,38	0404 10 82	(2)	2,1063 / kg + 30,06
0403 10 06		261,72	0404 10 84	(2)	2,5297 / kg + 30,06
0403 10 12	(1)	1,2294 / kg + 31,52	0404 90 11		131,69
0403 10 14	(1)	2,1063 / kg + 31,52	0404 90 13		219,38

Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo
0404 90 19		261,72	0406 90 23	(³) (⁴)	194,57
0404 90 31		131,69	0406 90 25	(³) (⁴)	194,57
0404 90 33		219,38	0406 90 27	(³) (⁴)	194,57
0404 90 39		261,72	0406 90 29	(³) (⁴)	194,57
0404 90 51	(¹)	1,2294/kg + 31,52	0406 90 31	(³) (⁴)	194,57
0404 90 53	(¹) (²)	2,1063/kg + 31,52	0406 90 33	(³) (⁴)	194,57
0404 90 59	(¹)	2,5297/kg + 31,52	0406 90 35	(³) (⁴)	194,57
0404 90 91	(¹)	1,2294/kg + 31,52	0406 90 37	(³) (⁴)	194,57
0404 90 93	(¹) (²)	2,1063/kg + 31,52	0406 90 39	(³) (⁴)	194,57
0404 90 99	(¹)	2,5297/kg + 31,52	0406 90 50	(³) (⁴)	194,57
0405 00 11	(²)	224,77	0406 90 61	(³) (⁴)	458,21
0405 00 19	(²)	224,77	0406 90 63	(³) (⁴)	458,21
0405 00 90		274,22	0406 90 69	(³) (⁴)	458,21
0406 10 20	(³) (⁴)	235,03	0406 90 73	(³) (⁴)	194,57
0406 10 80	(³) (⁴)	311,36	0406 90 75	(³) (⁴)	194,57
0406 20 10	(³) (⁴)	458,21	0406 90 76	(³) (⁴)	194,57
0406 20 90	(³) (⁴)	458,21	0406 90 78	(³) (⁴)	194,57
0406 30 10	(³) (⁴)	185,29	0406 90 79	(³) (⁴)	194,57
0406 30 31	(³) (⁴)	181,49	0406 90 81	(³) (⁴)	194,57
0406 30 39	(³) (⁴)	185,29	0406 90 82	(³) (⁴)	194,57
0406 30 90	(³) (⁴)	302,08	0406 90 84	(³) (⁴)	194,57
0406 40 10	(³) (⁴)	182,18	0406 90 85	(³) (⁴)	194,57
0406 40 50	(³) (⁴)	182,18	0406 90 86	(³) (⁴)	194,57
0406 40 90	(³) (⁴)	182,18	0406 90 87	(³) (⁴)	194,57
0406 90 01	(³) (⁴)	255,78	0406 90 88	(³) (⁴)	194,57
0406 90 02	(³) (⁴)	195,42	0406 90 93	(³) (⁴)	235,03
0406 90 03	(³) (⁴)	195,42	0406 90 99	(³) (⁴)	311,36
0406 90 04	(³) (⁴)	195,42	1702 10 10		74,85
0406 90 05	(³) (⁴)	195,42	1702 10 90		74,85
0406 90 06	(³) (⁴)	195,42	2106 90 51		74,85
0406 90 07	(³) (⁴)	195,42	2309 10 15		95,13
0406 90 08	(³) (⁴)	195,42	2309 10 19		123,40
0406 90 09	(³) (⁴)	195,42	2309 10 39		115,28
0406 90 12	(³) (⁴)	195,42	2309 10 59		94,33
0406 90 14	(³) (⁴)	195,42	2309 10 70		123,40
0406 90 16	(³) (⁴)	195,42	2309 90 35		95,13
0406 90 18	(³) (⁴)	195,42	2309 90 39		123,40
0406 90 19	(³) (⁴)	458,21	2309 90 49		115,28
0406 90 21	(³) (⁴)	255,78	2309 90 59		94,33
			2309 90 70		123,40

(¹) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia del latte contenuto in 100 kg di prodotto e
- dell'altro importo indicato.

(²) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
- dell'altro importo indicato.

(³) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo

- per i quali è presentato un certificato IMA 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione (GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1) modificato,
 - per i quali è presentato un certificato EUR 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione (GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34) modificato, per la Polonia, l'Ungheria e le Repubbliche ceca e slovacca, e al regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione (GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8) per la Bulgaria e la Romania,
- sono soggetti ai prelievi definiti rispettivamente nei regolamenti suddetti.

(⁴) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85) modificato.

(⁵) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 411/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1995

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾ determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

considerando che il regolamento (CE) n. 2578/94 della Commissione⁽⁴⁾, ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁶⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95⁽¹⁰⁾;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codici NC ex 0603 10 13 e NC ex 0603 10 53) originari di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1995.

⁽⁴⁾ GU n. L 273 del 25. 10. 1994, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 412/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1995

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94⁽³⁾, del Consiglio determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CE) n. 2578/94 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁶⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95⁽¹⁰⁾;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1995.

⁽⁴⁾ GU n. L 273 del 25. 10. 1994, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 413/95 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 1995****concernente il rilascio di titoli di importazione per gli aglio originari della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1213/94 della Commissione, del 27 maggio 1994, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2815/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio⁽⁵⁾ definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94⁽⁷⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1213/94, per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 25 agosto 1994 al 24 maggio 1995, ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;

considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 3 di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 22 febbraio 1995 superano il quantitativo massimo mensile del mese di marzo 1995; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 22 febbraio 1995 e anteriormente al 27 marzo 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 24 febbraio 1995, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 il 22 febbraio 1995 per gli aglio di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 0,79125 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 22 febbraio 1995 e anteriormente al 27 marzo 1995 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 28. 5. 1994, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 414/95 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 1995
che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10 dello stesso regolamento viene determinato tenendo conto della differenza tra:

— da un lato, il prezzo d'orientamento moltiplicato per un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate in causa della stessa presentazione e il prezzo medio dei bovini adulti, e

— dall'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche per le operazioni d'importazione;

considerando che il coefficiente di cui sopra, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,69 e che l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) dello stesso regolamento è stato fissato a 6,65 ECU con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92⁽³⁾;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;

b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;

c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;

d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;

b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;

c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;

d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1994/1995 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1885/94 del Consiglio⁽⁴⁾;

considerando che per le carni congelate il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale stabilito sulla base delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo precedente la determinazione del prelievo di base, tenendo conto fra l'altro:

— dell'evoluzione prevedibile del mercato delle carni congelate,

— dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi per le carni fresche o refrigerate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate, e

— dell'esperienza acquisita;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50 e 0202 30 90 del regolamento (CEE) n. 805/68 è uguale a quello determinato per il prodotto dei codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 29.

moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera non viene tenuto conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, finché il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni congelate differisce di meno di 1 ECU per 100 kg da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3270/94⁽²⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94⁽⁴⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93⁽⁵⁾ e (CE) n. 3492/93 del Consiglio⁽⁶⁾ relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CE) n. 1390/94 della Commissione⁽⁹⁾ reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni bovine;

⁽³⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 20.

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 339 del 29. 12. 1994, pag. 48.

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93⁽¹⁾ e (CE) n. 3642/93⁽²⁾ del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il regolamento (CE) n. 1389/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1850/94⁽⁴⁾, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni bovine;

considerando che non viene riscosso alcun prelievo per le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti indetti dai regolamenti (CE) n. 3071/94⁽⁵⁾ e (CE) n. 774/94⁽⁶⁾ del Consiglio e (CE) n. 3241/94⁽⁷⁾ e (CE) n. 3243/94⁽⁸⁾ della Commissione;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁹⁾ importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che le diverse presentazioni di carni congelate sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso

di modifica del prelievo di base o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽¹¹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95⁽¹³⁾;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 28. 7. 1994, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 53.

⁽⁸⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 62.

⁽⁹⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹³⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1995, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo
	— Peso netto —
0202 10 00	189,053 ⁽³⁾
0202 20 10	189,053 ⁽³⁾
0202 20 30	151,243 ⁽³⁾
0202 20 50	236,316 ⁽³⁾
0202 20 90	283,580 ⁽³⁾
0202 30 10	236,316 ⁽³⁾
0202 30 50	236,316 ⁽³⁾
0202 30 90	325,171 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
0206 29 91	325,171 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90, modificato, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

⁽³⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria e la Comunità e degli accordi intermedi tra le Repubbliche ceca e slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Comunità, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 1390/94 o (CE) n. 1389/94 della Commissione, sono soggetti ai prelievi di cui ai suddetti regolamenti.

⁽⁴⁾ Per i prodotti di questi codici, importati nel quadro dei regolamenti (CE) n. 3071/94 e (CE) n. 774/94 del Consiglio e (CE) n. 3241/94 e (CE) n. 3243/94 della Commissione, il prelievo applicabile è limitato conformemente agli stessi regolamenti.

REGOLAMENTO (CE) N. 415/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1995

che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), codici NC 0201 10 00, 0201 10 90, 0201 20 20 a 0201 20 50 dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o infe-

riore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92⁽³⁾;considerando che i prezzi d'orientamento per i bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1994/1995, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1885/94 del Consiglio⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

⁽¹⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.⁽²⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 29.⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3246/94⁽²⁾, ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tale paese terzo; che il coefficiente di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77;

considerando che non viene rimosso alcun prelievo per le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti indetti dai regolamenti (CE) n. 3071/94⁽³⁾ e (CE) n. 774/94⁽⁴⁾ del Consiglio e (CE) n. 3241/94⁽⁵⁾ e (CE) n. 3243/94⁽⁶⁾ della Commissione;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1,21 ECU per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione

gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3270/94⁽⁸⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 70.

⁽³⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 53.

⁽⁶⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 62.

⁽⁷⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 339 del 29. 12. 1994, pag. 48.

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi connessi con gli accordi conclusi dalla Comunità; che inoltre si deve tener conto del regolamento (CE) n. 3355/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽¹⁾, che prevede una riduzione del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti del settore delle carni bovine; che il regolamento (CE) n. 207/95 della Commissione⁽²⁾ ha fissato le modalità d'applicazione per l'importazione di detti prodotti;

considerando che è inoltre opportuno tener conto della decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione⁽³⁾ relativo alla conclusione degli accordi sullo Spazio economico europeo, tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e il Liechtenstein, dall'altro, di seguito denominato « accordo SEE »;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94⁽⁵⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93⁽⁶⁾ e (CE) n. 3492/93 del Consiglio⁽⁷⁾ relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CE) n. 1390/94 della Commissione⁽¹⁰⁾ reca le

modalità di applicazione del regime d'importazione nel settore delle carni bovine;

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93⁽¹¹⁾ e (CE) n. 3642/93⁽¹²⁾ del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il regolamento (CE) n. 1389/94 della Commissione⁽¹³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1850/94⁽¹⁴⁾ reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni bovine;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁵⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che le diverse presentazioni di carni bovine sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽¹⁷⁾ sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95⁽¹⁹⁾;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

⁽¹⁾ GU n. L 353 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 2. 2. 1995, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁵⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 20.

⁽¹¹⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

⁽¹²⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

⁽¹³⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 16.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 192 del 28. 7. 1994, pag. 24.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁸⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹⁹⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1995, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Croazia / Slovenia / Bosnia-Erzegovina / ex Repubblica Iugoslava di Macedonia ⁽¹⁾	Svizzera	Altri paesi terzi ⁽²⁾
— Peso vivo —			
0102 90 05	—	0	158,710 ⁽¹⁾
0102 90 21	—	0	158,710 ⁽¹⁾
0102 90 29	—	0	158,710 ⁽¹⁾
0102 90 41	—	0	158,710 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
0102 90 49	—	0	158,710 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
0102 90 51	27,844	0	158,710 ⁽¹⁾
0102 90 59	27,844	0	158,710 ⁽¹⁾
0102 90 61	—	0	158,710 ⁽¹⁾
0102 90 69	—	0	158,710 ⁽¹⁾
0102 90 71	27,844	0	158,710 ⁽¹⁾
0102 90 79	27,844	0	158,710 ⁽¹⁾
— Peso netto —			
0201 10 00	52,903	0	301,548 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
0201 20 20	52,903	0	301,548 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
0201 20 30	42,323	0	241,239 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
0201 20 50	63,484	0	361,858 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
0201 20 90	—	0	452,322 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
0201 30 00	—	0	517,394 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾
0206 10 95	—	0	517,394 ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾
0210 20 10	—	0	452,322
0210 20 90	—	0	517,394
0210 90 41	—	0	517,394
0210 90 90	—	0	517,394
1602 50 10	—	0	517,394
1602 90 61	—	0	517,394

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

⁽³⁾ Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 207/95 della Commissione.

⁽⁴⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria e la Comunità, e degli accordi intermedi tra le Repubbliche ceca e slovacca, la Bulgaria e la Romania e la Comunità, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 1390/94, o (CE) n. 1389/94 della Commissione sono soggetti ai prelievi previsti nei suddetti regolamenti.

⁽⁵⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria e la Comunità, e degli accordi intermedi tra le Repubbliche ceca e slovacca e la Comunità, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 358/94 della Commissione (GU n. L 46 del 18. 2. 1994, pag. 34), sono soggetti ai prelievi previsti nei suddetti regolamenti.

⁽⁶⁾ Per i prodotti di questi codici importati nel quadro dei regolamenti (CE) n. 3071/94 e (CE) n. 774/94 del Consiglio e (CE) n. 3241/94 e (CE) n. 3243/94 della Commissione, il prelievo applicabile è limitato ai suddetti regolamenti.

REGOLAMENTO (CE) N. 416/95 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 1995****che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 11, paragrafo 1, punto A del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁴⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa in vigore nel mese dell'importazione, è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 ⁽⁶⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei

prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio ⁽⁷⁾, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 ⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione ⁽¹⁰⁾, prevede all'articolo 3, paragrafo 4 che, entro il limite di un quantitativo annuale di 8 000 t, il prelievo non viene applicato all'importazione nel dipartimento francese dell'isola della Riunione di crusca di frumento di cui al codice NC 2302 30 originaria degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹¹⁾, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali;

considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio ⁽¹²⁾ ha aperto dei contingenti tariffari comunitari relativi a certi prodotti agricoli e ha fissato i prelievi applicabili all'importazione di questi prodotti; che il regolamento (CE) n. 1897/94 della Commissione ⁽¹³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 per i cereali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90 originari di taluni paesi terzi ⁽¹⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3191/94 ⁽¹⁵⁾, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6 % ad valorem;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁸⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽¹¹⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 4.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 8.

che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al glucosio e allo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che di conseguenza il prelievo fissato per i prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è anche di applicazione per i prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle

monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁶⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1995, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice NC	(ECU/t)		Codice NC	(ECU/t)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)		ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
0714 10 10 ⁽¹⁾	100,49	107,14	1104 23 90	109,13	112,15
0714 10 91	104,12 ⁽²⁾ ⁽³⁾	104,12	1104 29 11	129,71	132,73
0714 10 99	102,31	107,14	1104 29 15	180,72	183,74
0714 90 11	104,12 ⁽²⁾ ⁽³⁾	104,12	1104 29 19	177,30	180,32
0714 90 19	102,31 ⁽²⁾	107,14	1104 29 31	156,05	159,07
1102 20 10	192,58	198,62	1104 29 35	217,41	220,43
1102 20 90	109,13	112,15	1104 29 39	177,30	180,32
1102 30 00	133,14	136,16	1104 29 91	99,48	102,50
1102 90 10	187,42	193,46	1104 29 95	138,60	141,62
1102 90 30	204,23	210,27	1104 29 99	113,03	116,05
1102 90 90	113,03	116,05	1104 30 10	73,15	79,19
1103 12 00	204,23	210,27	1104 30 90	80,24	86,28
1103 13 10	192,58	198,62	1106 20 10	100,49 ⁽²⁾	107,14
1103 13 90	109,13	112,15	1106 20 90	168,62 ⁽²⁾	192,80
1103 14 00	133,14	136,16	1108 11 00	214,56	235,11
1103 19 10	244,58	250,62	1108 12 00	172,25	192,80
1103 19 30	187,42	193,46	1108 13 00	172,25	192,80
1103 19 90	113,03	116,05	1108 14 00	86,12	192,80
1103 21 00	175,55	181,59	1108 19 10	190,91	221,74
1103 29 10	244,58	250,62	1108 19 90	86,12 ⁽²⁾	192,80
1103 29 20	187,42	193,46	1109 00 00	390,12	571,46
1103 29 30	204,23	210,27	1702 30 51	224,68	321,40
1103 29 40	192,58	198,62	1702 30 59	172,25	238,74
1103 29 50	133,14	136,16	1702 30 91	224,68	321,40
1103 29 90	113,03	116,05	1702 30 99	172,25	238,74
1104 11 10	106,20	109,22	1702 40 90	172,25	238,74
1104 11 90	208,24	214,28	1702 90 50	172,25	238,74
1104 12 10	115,73	118,75	1702 90 75	235,38	332,10
1104 12 90	226,92	232,96	1702 90 79	163,69	230,18
1104 19 10	175,55	181,59	2106 90 55	172,25	238,74
1104 19 30	244,58	250,62	2302 10 10	43,21	49,21
1104 19 50	192,58	198,62	2302 10 90	92,59	98,59
1104 19 91	226,08	232,12	2302 20 10	43,21	49,21
1104 19 99	199,46	205,50	2302 20 90	92,59	98,59
1104 21 10	166,59	169,61	2302 30 10	43,21 ⁽⁷⁾	49,21 ⁽⁸⁾
1104 21 30	166,59	169,61	2302 30 90	92,59 ⁽⁷⁾	98,59 ⁽⁸⁾
1104 21 50	260,30	266,34	2302 40 10	43,21	49,21 ⁽⁸⁾
1104 21 90	106,20	109,22	2302 40 90	92,59	98,59 ⁽⁸⁾
1104 22 10 10 ⁽³⁾	115,73	118,75	2303 10 11	213,98	395,32
1104 22 10 90 ⁽⁴⁾	204,23	207,25			
1104 22 30	204,23	207,25			
1104 22 50	181,54	184,56			
1104 22 90	115,73	118,75			
1104 23 10	171,18	174,20			
1104 23 30	171,18	174,20			

-
- (¹) 6 % del valore ad valorem a determinate condizioni.
- (²) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico :
- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
 - prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
 - farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
 - fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.
- (³) Codice Taric : avena spuntata.
- (⁴) Codice Taric : NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.
- (⁵) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (⁶) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.
- (⁷) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.
- (⁸) Per i prodotti di questi codici, importati nel quadro del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, il prelievo è limitato conformemente al suddetto regolamento.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 417/95 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 1995****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94⁽³⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁵⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 163/95 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 368/95⁽⁷⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei

prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione⁽¹⁰⁾ e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 163/95 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU n. L 41 del 23. 2. 1995, pag. 39.

⁽⁸⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1995, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
1103 21 00	176,71	184,00
1104 19 10	176,71	184,00
1104 29 11	130,57	134,21
1104 29 31	157,07	160,72
1104 29 91	100,13	103,78
1104 30 10	73,63	80,92
1108 11 00	215,97	240,79
1109 00 00	392,68	611,65

(*) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico:

- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
- prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

(*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(*) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.

REGOLAMENTO (CE) N. 418/95 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 1995****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽³⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 3035/94 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 24 febbraio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 3035/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 321 del 14. 12. 1994, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	107,53 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	107,53 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	37,91 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ ⁽¹¹⁾
1001 90 91	97,16
1001 90 99	97,16 ⁽⁹⁾ ⁽¹¹⁾
1002 00 00	135,68 ⁽⁶⁾
1003 00 10	104,38
1003 00 90	104,38 ⁽⁹⁾
1004 00 00	113,21
1005 10 90	107,53 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	107,53 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	111,99 ⁽⁴⁾
1008 10 00	47,46 ⁽⁹⁾
1008 20 00	48,74 ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾
1008 30 00	0 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 00	181,74 ⁽⁹⁾
1102 10 00	236,73
1103 11 10	103,23
1103 11 90	208,77
1107 10 11	186,08
1107 10 19	142,36
1107 10 91	198,94 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	151,97 ⁽⁹⁾
1107 20 00	174,93 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 2,186 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 6,569 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 419/95 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 1995****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 24

febbraio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1995, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	2	3	4	5
0709 90 60	0	3,76	3,76	1,85
0712 90 19	0	3,76	3,76	1,85
1001 10 00	0	2,41	2,41	2,41
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	1,96
1005 10 90	0	3,76	3,76	1,85
1005 90 00	0	3,76	3,76	1,85
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	2	3	4	5	6
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 420/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1995

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 159/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 399/95⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 159/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 24 febbraio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 159/95 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 6.⁽⁶⁾ GU n. L 43 del 25. 2. 1995, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1995, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾
1702 20 10	0,4613	—
1702 20 90	0,4613	—
1702 30 10	—	56,68
1702 40 10	—	56,68
1702 60 10	—	56,68
1702 60 90 10 ⁽²⁾	—	107,70
1702 60 90 90 ⁽³⁾	0,4613	—
1702 90 30	—	56,68
1702 90 60	0,4613	—
1702 90 71	0,4613	—
1702 90 80	—	107,70
1702 90 99	0,4613	—
2106 90 30	—	56,68
2106 90 59	0,4613	—

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽²⁾ Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera «sciroppo di inulina» il prodotto ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruzzosi.

⁽³⁾ Codice Taric: NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.

REGOLAMENTO (CE) N. 421/95 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 1995****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 398/95 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 24 febbraio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

⁽⁵⁾ GU n. L 43 del 25. 2. 1995, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	36,60 ⁽¹⁾
1701 11 90	36,60 ⁽¹⁾
1701 12 10	36,60 ⁽¹⁾
1701 12 90	36,60 ⁽¹⁾
1701 91 00	46,13
1701 99 10	46,13
1701 99 90	46,13 ⁽²⁾

(¹) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

(²) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

(³) I prodotti originari dei FTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 422/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1995

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento;

considerando che è opportuno applicare la deroga prevista dall'articolo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 3311/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante proroga per un mese dell'applicazione delle disposizioni del regime agrimonetario in vigore il 31 dicembre 1994, nonché fissazione dei tassi di conversione agricoli dei nuovi Stati membri ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ecu/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	204	49,8
	212	82,0
	624	97,3
	999	76,4
0707 00 10	052	99,8
	053	166,9
	068	96,0
	204	115,7
	624	207,3
	999	137,1
	0709 90 73	052
	204	129,2
	624	196,3
	999	141,8

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag 17). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

DIRETTIVA 95/4/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1995

che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia direttiva 94/13/CE del Consiglio, in particolare l'articolo 13, secondo trattino, terzo e quarto sottotratino,

considerando che non era nota finora la presenza nella Comunità dell'organismo nocivo « *Thrips palmi* » Karny;

considerando che nel corso di controlli effettuati nella Comunità è stata riscontrata la presenza di « *Thrips palmi* » Karny su vegetali « *Ficus L.* » dopo la loro introduzione;

considerando che la presenza di « *Pseudomonas solanacearum* » (Smith) Smith è stata riscontrata in una zona più ampia della Comunità rispetto a quella inizialmente riconosciuta;

considerando che « *Pseudomonas solanacearum* » (Smith) Smith è stato riscontrato su tuberi di patata importati dall'Egitto e della Turchia;

considerando che occorre pertanto migliorare le disposizioni relative alle misure di protezione nei confronti di « *Pseudomonas solanacearum* » (Smith) Smith e, in particolare, ampliare l'elenco delle piante ospite;

considerando che la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE⁽³⁾, stabilisce determinate condizioni per le sementi di base e le sementi certificate delle barbabietole da zucchero e da foraggio della specie « *Beta vulgaris* » L. intese a garantire che tali sementi siano esenti da Beet necrotic yellow vein virus (rhizomania);

considerando che è auspicabile che anche le sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie « *Beta vulgaris* » L. non sono definitivamente certificate, e che

otterranno la certificazione ufficiale in un altro Stato membro, siano sottoposte a controlli intesi a garantire che non vi sia alcun rischio di diffusione di Beet necrotic yellow vein virus durante le operazioni di trasporto, lavorazione e smaltimento dei residui risultanti da tale lavorazione;

considerando che non sono attualmente previste condizioni intese a prevenire la diffusione di Beet necrotic yellow vein virus per quanto riguarda la commercializzazione di sementi di ortaggi della specie « *Beta vulgaris* » L.;

considerando che è quindi opportuno introdurre misure protettive nei confronti di Beet necrotic yellow vein virus per le sementi di barbabietole da zucchero, da foraggio e da ortaggi della specie « *Beta vulgaris* » L.;

considerando che alcune disposizioni recanti misure protettive nei confronti di tuberi di *Solanum tuberosum* L., ad eccezione di quelli destinati alla piantagione, vanno modificate perché non è più opportuno mantenere i divieti stabiliti dalla direttiva 77/93/CEE per i tuberi di patata originari della Siria;

considerando che è quindi necessario modificare i pertinenti allegati della direttiva 77/93/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° aprile 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.

⁽³⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Nell'allegato I, parte A, sezione II, lettera b), è aggiunto il punto seguente :
 - « 2. *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith. »
2. Nell'allegato II, parte A, sezione II, lettera b), è soppresso il punto 6.
3. Nell'allegato III, parte A, punto 12, nella colonna di destra è inserito il termine « Siria » tra « Marocco » e « Svizzera. »
4. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.4, è aggiunto, nella colonna di destra, il testo seguente :

« e

 - aa) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, oppure
 - bb) nelle zone in cui è nota la presenza di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento inteso ad eradicare *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e che sia stato stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis. »
5. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, è aggiunto il punto seguente :

<p>« 25.7. Vegetali di: <i>Capsicum annum</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 11 e 13 e all'allegato IV A I 25.5 e 25.6, se del caso, constatazione ufficiale :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) che i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, oppure b) che nessun indizio di <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo. »
--	---
6. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, è aggiunto il punto seguente :

<p>« 25.8. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., ad eccezione di quelli destinati alla piantagione</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 12 e all'allegato IV A I 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith. »</p>
---	--
7. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 36 è sostituito dal testo seguente :

<p>« 36.1. Vegetali di <i>Ficus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Constatazione ufficiale :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) che il luogo di produzione è risultato indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure b) che la partita è stata sottoposta ad idoneo trattamento, atto a garantire l'assenza di contaminazione da Thysanoptera, oppure c) che i vegetali sono stati coltivati in serre nelle quali sono state prese misure ufficiali per controllare la presenza di <i>Thrips palmi</i> Karny durante un periodo appropriato e che durante tale periodo non è stata constatata alcuna manifestazione di <i>Thrips palmi</i> Karny.
--	---

- 36.2. Vegetali diversi da *Ficus* L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
- Constatazione ufficiale :
- che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da *Thrips palmi* Karny, oppure
 - che il luogo di produzione è risultato indenne da *Thrips palmi* Karny all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure
 - che la partita è stata sottoposta ad idoneo trattamento, atto a garantire l'assenza di contaminazione da Thysanoptera. »
8. Nell'allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1, è aggiunto, nella colonna di destra, il testo seguente :
- « e d)
- che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, oppure
 - nelle zone in cui è nota la presenza di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento inteso ad eradicare *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith. »
9. Nell'allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.3, sub cc), secondo trattino, è aggiunto, nella colonna di destra, il testo seguente dopo :
- « — *Clavibacter michiganensis* ssp *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. » :
- « — *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith. »
10. Nell'allegato IV, parte A, sezione II, è aggiunto il punto seguente :
- « 19.7. Vegetali di *Capsicum annuum* L., *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., *Musa* L., *Nicotiana* L., e *Solanum melongena* L, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
- Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 19.6, se del caso, constatazione ufficiale :
- che in vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, oppure
 - che nessun indizio di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo. »
11. Nell'allegato IV, parte B, il punto 27 è sostituito dal testo seguente :
- « 27.1. Sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie *Beta vulgaris* L.
- Ferme restando le disposizioni della direttiva 66/400/CEE, se applicabili, constatazione ufficiale :
- che le sementi delle categorie "sementi di base" e "sementi certificate" soddisfano le condizioni di cui all'allegato I B 3 della direttiva 66/400/CEE, oppure
 - per le "sementi non definitivamente certificate", che le sementi
 - soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 66/400/CEE, e
 - sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, parte B della direttiva 66/400/CEE e consegnate ad un'azienda di lavorazione che dispone di un impianto ufficialmente riconosciuto di eliminazione controllata dei rifiuti allo scopo di prevenire la diffusione di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) oppure
 - che le sementi sono state ottenute da una coltura effettuata in una zona notoriamente indenne da BNYVV.
- DK, IRL, P (Azzorre), UK

- 27.2. Sementi di ortaggi della specie *Beta vulgaris* L.
- Ferme restando le disposizioni della direttiva 70/458/CEE, se applicabili, constatazione ufficiale:
- DK, IRL, P
(Azzorre), UK. »
- a) che le sementi lavorate non contengono oltre lo 0,5 %, in peso, di materia inerte; nel caso di sementi confettate, tale norma deve essere soddisfatta prima della confettatura; oppure
 - b) per le sementi non lavorate che le sementi
 - sono state ufficialmente imballate in modo da escludere qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV, e
 - sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) e consegnate ad'unazienda di lavorazione che dispone di un impianto ufficialmente riconosciuto di eliminazione controllata dei rifiuti allo scopo di prevenire la diffusione di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) oppure
 - c) che le sementi sono state ottenute da una coltura effettuata in una zona notoriamente indenne da BNYVV.
-

**MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE DEL 19 GIUGNO 1991**

LA CORTE,

visto il Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992,

visto l'articolo 188, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 55 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'articolo 160, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea e dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, è necessario modificare il regolamento di procedura,

vista l'approvazione unanime del Consiglio, data il 22 dicembre 1994,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, adottato il 19 giugno 1991 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 176 del 4 luglio 1991, pag. 7), è modificato come segue:

1. L'articolo 1 sostituito dal seguente:

« Nelle disposizioni del presente regolamento:

- il Trattato istitutivo della Comunità europea è denominato "Trattato CE"
- il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea è denominato "Statuto CE"
- il Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è denominato "Trattato CECA"
- il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è denominato "Statuto CECA"
- il Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) è denominato "Trattato CEEA"
- il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica è denominato "Statuto CEEA"

— l'Accordo sullo Spazio economico europeo è denominato "Accordo SEE".

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- il termine "istituzione" designa le istituzioni delle Comunità e gli organismi che sono creati dai Trattati o da un atto emanato per la loro attuazione e che possono essere parti in giudizio dinanzi alla Corte;
- il termine "autorità di vigilanza AELS" designa l'autorità di vigilanza prevista dall'Accordo SEE."

2. L'articolo 29, paragrafo 3 è completato dal quinto comma seguente:

« Gli Stati parti contraenti dell'Accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS possono servirsi di una delle lingue indicate nel paragrafo 1, diversa dalla lingua processuale, quando intervengono in una causa pendente dinanzi alla Corte o quando partecipino ad uno dei procedimenti pregiudiziali di cui all'articolo 20 dello Statuto CE. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti che alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere. »

3. L'articolo 32, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che intervengono dinanzi alla Corte ovvero dinanzi a un'autorità giudiziaria da essa delegata mediante rogatoria godono dell'immunità per le parole pronunziate e gli scritti prodotti relativi alla causa od alle parti. »

4. L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« Per fruire dei privilegi, immunità e facilitazioni menzionati nell'articolo precedente, gli interessati devono previamente comprovare la loro qualità:

- a) gli agenti, mediante un documento ufficiale rilasciato dal loro mandante, che ne trasmette immediatamente copia al cancelliere;
- b) i consulenti e gli avvocati, mediante un'attestazione sottoscritta dal cancelliere. La validità di tale attestazione è limitata ad un termine prefisso; può tuttavia venir prorogata o ridotta a seconda della durata del procedimento »

5. L'articolo 38, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« L'avvocato che assiste o rappresenta una parte deve depositare in cancelleria un certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'Accordo SEE »

6. All'articolo 69, paragrafo 4. è inserito un nuovo secondo comma :

« Gli Stati parti contraenti dell'Accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS sopportano anch'essi le proprie spese quando sono intervenuti nella causa. »

Il secondo comma diventa il terzo comma seguente :

« La Corte può decidere che una parte interveniente diversa da quelle indicate nei commi precedenti sopporti le proprie spese. »

7. All'articolo 93, paragrafo 1 :

— nel secondo comma, la lettera f) è sostituita dalla seguente :

« f) l'esposizione delle circostanze che comprovano il diritto di intervenire quando l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo 37, secondo o terzo comma, dello Statuto CE, dell'articolo 34 dello Statuto CECA o dell'articolo 38, secondo comma dello Statuto CEEA. » ;

— il terzo comma è sostituito dal seguente :

« l'interveniente deve farsi rappresentare a norma degli articoli 17 dello Statuto CE, 20 dello Statuto CECA e 17 dello Statuto CEEA. »

8. L'articolo 95, paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« La Corte può rimettere alle sezioni qualsiasi causa per la quale è adita nella misura in cui la difficoltà o l'importanza della causa, o particolari circostanze, non richiedono una decisione della Corte in seduta plenaria. »

All'articolo 95, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, dopo la parola « istituzione » aggiungere « delle Comunità ».

9. L'articolo 104, paragrafo 1 è completato dal secondo comma seguente :

« Nei casi previsti dall'articolo 20 dello Statuto CE le decisioni dei giudici nazionali sono comunicate agli Stati parti contraenti dell'Accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché all'Autorità di vigilanza AELS nella versione originale, accompagnata da una traduzione in una delle lingue indicate nell'articolo 29, paragrafo 1, scelta dal destinatario. »

10. È aggiunto quanto segue :

« TITOLO QUINTO

Dei procedimenti previsti dall'Accordo SEE

Articolo 123 bis

§ 1

Nell'ipotesi prevista all'articolo 11, paragrafo 3, dell'Accordo SEE (1) la Corte è adita con una domanda

proposta dalle Parti contraenti parti della controversia. La domanda è notificata alle altre Parti contraenti, alla Commissione, all'Autorità di vigilanza AELS e, eventualmente, agli altri interessati ai quali sarebbe notificata una domanda pregiudiziale che sollevasse la stessa questione di interpretazione della normativa comunitaria.

Il presidente impartisce alle Parti contraenti e agli altri interessati ai quali la domanda è notificata un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

La domanda è proposta in una delle lingue indicate nell'articolo 29, paragrafo 1. Si applicano le disposizioni dei paragrafi da 3 a 5 del detto articolo. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 104, paragrafo 1.

§ 2

Pervenuta la domanda di cui al paragrafo precedente, il presidente designa il giudice relatore. Subito dopo il primo avvocato generale attribuisce la domanda ad un avvocato generale.

La Corte emette una decisione motivata in camera di consiglio, sentito l'avvocato generale.

§ 3

La decisione della Corte, firmata dal presidente, dai giudici che hanno preso parte alle deliberazioni e dal cancelliere, è notificata alle Parti contraenti e agli altri interessati menzionati nel paragrafo 1.

Articolo 123 ter

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 1 del protocollo 34 dell'Accordo SEE la domanda del giudice nazionale è notificata alle parti della causa, alle Parti contraenti, alla Commissione, all'Autorità di vigilanza AELS e, eventualmente, agli altri interessati ai quali sarebbe notificata una domanda pregiudiziale che sollevasse la stessa questione di interpretazione della normativa comunitaria.

Se la domanda non è proposta in una delle lingue indicate nell'articolo 29, paragrafo 1, essa è accompagnata da una traduzione in una delle dette lingue.

Entro due mesi dalla notifica, le parti, le Parti contraenti e gli altri interessati di cui al primo comma hanno il diritto di presentare memorie ovvero osservazioni scritte.

Il procedimento è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento, con riserva degli adattamenti imposti dalla natura della domanda.

(1) GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 27. »

11. Negli articoli seguenti :

articolo 7, paragrafo 1
articolo 9, paragrafo 1
articolo 16, paragrafo 7
articolo 24, paragrafo 1
articolo 36
articolo 38, paragrafi 1, 4 e 6
articolo 45, paragrafo 2
articolo 48, paragrafo 4
articolo 77, secondo comma
all'articolo 80, paragrafo 1
articolo 82 bis, paragrafo 1
articolo 83, paragrafo 1
articolo 89, primo comma
articolo 93, paragrafo 1
articolo 103, paragrafo 1
articolo 104, paragrafi 3 e 4
articolo 107, paragrafi 1 e 2

articolo 110

articolo 125

i termini « Trattato CEE » o « Statuto CEE » sono sostituiti dai termini « Trattato CE » o « Statuto CE ».

Negli articoli 7, paragrafo 1, 9, paragrafo 1, 16, paragrafo 7, 38, paragrafo 6, 48, paragrafo 4, 77, secondo comma, 80, paragrafo 1, 83, paragrafo 1, e 89, primo comma, l'ordine nel quale i trattati sono citati diventa « Trattato CE, Trattato CECA, Trattato CEEA ».

Negli articoli 24, paragrafo 1, 36, 38, paragrafi 1 e 4, 45, paragrafo 2, 82 bis, paragrafo 1, 93, paragrafo 1, 110 e 125, l'ordine nel quale gli statuti sono citati diventa « Statuto CE, Statuto CECA, Statuto CEEA ».

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue di cui all'articolo 29, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione.

Dato a Lussemburgo, il 21 febbraio 1995.

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992,

visto l'articolo 168 A del Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 32 quinquies del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'articolo 140 A del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea, firmato a Bruxelles il 17 aprile 1957,

visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951,

visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 17 aprile 1957,

vista la decisione del Consiglio, del 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU n. L 319 del 25 novembre 1988 e rettifica, GU n. L 241 del 17 agosto 1989, pag. 4) come modificata dalle decisioni del Consiglio, dell'8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU n. L 144 del 16 giugno 1993, pag. 21) e 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU n. L 66 del 10 marzo 1994, pag. 29),

visto l'accordo della Corte di giustizia,

vista l'approvazione unanime del Consiglio data il 22 dicembre 1994,

considerando che in seguito all'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea e dell'Accordo sullo Spazio economico europeo occorre adeguare alcune disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado,

HA ADOTTATO LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee adottato il 2 maggio 1991 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 136 del

30 maggio 1991, pag. 1, e rettifica, GU n. L 317 del 19 novembre 1991, pag. 34), come modificato il 15 settembre 1994 (GU n. L 249 del 24 settembre 1994, pag. 17), è modificato come segue:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

« Nelle disposizioni del presente regolamento:

- il Trattato istitutivo della Comunità europea è denominato "Trattato CE"
- il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea è denominato "Statuto CE"
- il Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è denominato "Trattato CECA"
- il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è denominato "Statuto CECA"
- il Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) è denominato "Trattato CEEA"
- il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica è denominato "Statuto CEEA"
- l'Accordo sullo Spazio economico europeo è denominato "Accordo SEE"

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- il termine "istituzione" designa le istituzioni delle Comunità e gli organismi che sono creati dai trattati o da un atto emanato per la loro attuazione e che possono essere parti in giudizio dinanzi al Tribunale;
- il termine "Autorità di vigilanza AELS" designa l'autorità di vigilanza prevista dall'Accordo SEE.»

2. Nell'articolo 7, paragrafo 1, i termini « artt. 32 quinquies del Trattato CECA, 168 A del Trattato CEE e 140 A del Trattato CEEA » sono sostituiti dai termini « artt. 168 A del Trattato CE, 32 quinquies del Trattato CECA e 140 A del Trattato CEEA ».

3. Nell'articolo 24, paragrafo 7, i termini « art. 36, terzo comma, del Trattato CECA, dell'art. 184 del Trattato CEE o dell'art. 156 del Trattato CEEA » sono sostituiti dai termini « art. 184 del Trattato CE, dell'art. 36, terzo comma, del Trattato CECA o dell'art. 156 del Trattato CEEA ».

4. All'articolo 35, paragrafo 3, è aggiunto il seguente nuovo quinto comma:

- « Gli Stati parti contraenti dell'Accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS possono servirsi di una delle lingue indicate nel paragrafo 1, diversa dalla lingua processuale quando intervengano in causa pendente dinanzi al Tribunale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere. »
5. L'articolo 38, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo :
- « Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che intervengano dinanzi al Tribunale ovvero dinanzi a un'autorità giudiziaria da esso delegata mediante rogatoria godono dell'immunità per le parole pronunciate e gli scritti prodotti relativi alla causa o alle parti. »
6. L'articolo 39, lettera a), è sostituito dal seguente testo :
- « a) gli agenti, mediante un documento ufficiale rilasciato dal loro mandante, che ne trasmette immediatamente copia al cancelliere. »
7. Nell'articolo 42, i termini « artt. 20 dello Statuto CECA e 17 degli Statuti CEE e CEEA » sono sostituiti dai termini « artt. 17 dello Statuto CE, 20 dello Statuto CECA e 17 dello Statuto CEEA ».
8. Nell'articolo 44, paragrafo 1, i termini « artt. 22 dello Statuto CECA e 19 degli Statuti CEE e CEEA » sono sostituiti dai termini « artt. 19 dello Statuto CE, 22 dello Statuto CECA e 19 dello Statuto CEEA ».
9. L'articolo 44, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo :
- « L'avvocato che assiste o rappresenta una parte deve depositare in cancelleria un certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'Accordo SEE »
10. Nell'articolo 44, paragrafo 4, i termini « artt. 22, secondo comma, dello Statuto CECA e 19, secondo comma, degli Statuti CEE e CEEA » sono sostituiti dai termini « artt. 19, secondo comma, dello Statuto CE, 22, secondo comma, dello Statuto CECA e 19, secondo comma, dello Statuto CEEA ».
11. Nell'articolo 65, i termini « artt. 24 e 25 dello Statuto CECA, 21 e 22 dello Statuto CEE e 22 e 23 dello Statuto CEEA » sono sostituiti dai termini « artt. 21 e 22 dello Statuto CE, 24 e 25 dello Statuto CECA e 22 e 23 dello Statuto CEEA ».
12. Nell'articolo 69, paragrafo 4, i termini « artt. 44 e 92 del Trattato CECA, 187 e 192 del Trattato CEE e 159 e 164 del Trattato CEEA » sono sostituiti dai termini « artt. 187 e 192 del Trattato CE, 44 e 92 del Trattato CECA e 159 e 164 del Trattato CEEA ».
13. Nell'articolo 77, i termini « artt. 47, terzo comma, dello Statuto CECA, 47, terzo comma, dello Statuto CEE e 48, terzo comma, dello Statuto CEEA » sono sostituiti dai termini « artt. 47, terzo comma, dello Statuto CE, 47, terzo comma, dello Statuto CECA e 48, terzo comma, dello Statuto CEEA ».
14. Nell'articolo 80, i termini « artt. 47, terzo comma, dello Statuto CECA, 47, terzo comma, dello Statuto CEE e 48, terzo comma, dello Statuto CEEA » sono sostituiti dai termini « artt. 47, terzo comma, dello Statuto CE, 47, terzo comma, dello Statuto CECA e 48, terzo comma, dello Statuto CEEA ».
15. Nell'articolo 83, i termini « artt. 53, secondo comma, dello Statuto CECA, 53, secondo comma, dello Statuto CEE e 54, secondo comma, dello Statuto CEEA » sono sostituiti dai termini « artt. 53, secondo comma, dello Statuto CE, 53, secondo comma, dello Statuto CECA e 54, secondo comma, dello Statuto CEEA ».
16. Nell'articolo 87, paragrafo 4, viene inserito un nuovo secondo comma, redatto come segue :
- « Gli Stati parti contraenti dell'Accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS sopportano anch'essi le proprie spese quando sono intervenuti nella causa. »
- L'ex secondo comma diventa il terzo comma.
17. Nell'accordo 98, i termini « artt. 33 e 35 del Trattato CECA, 173 e 175 del Trattato CEE e 146 e 148 del Trattato CEEA » sono sostituiti dai termini « artt. 173 e 175 del Trattato CE, 33 e 35 del Trattato CECA e 146 e 148 del Trattato CEEA ».
18. Nell'articolo 101, paragrafo 1, i termini « Trattati CECA, CEE e CEEA » sono sostituiti dai termini « Trattati CE, CECA e CEEA ».
19. Nell'articolo 104, paragrafo 1, primo comma, i termini « artt. 39, secondo comma, del Trattato CECA, 185 del Trattato CEE e 157 del Trattato CEEA » sono sostituiti dai termini « artt. 185 del Trattato CE, 39, secondo comma, del Trattato CECA e 157 del Trattato CEEA ».
20. Nell'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, i termini « artt. 39, terzo comma, del Trattato CECA, 186 del Trattato CEE e 158 del Trattato CEEA » sono sostituiti dai termini « artt. 186 del Trattato CE, 39, terzo comma, del Trattato CECA e 158 del Trattato CEEA ».
21. Nell'articolo 110, i termini « artt. 44 e 92 del Trattato CECA, 187 e 192 del Trattato CEE e 159 e 164 del Trattato CEEA » sono sostituiti dai termini « artt. 187 e 192 del Trattato CE, 44, e 92 del Trattato CECA e 159 e 164 del Trattato CEEA ».

22. Nell'articolo 112, i termini « artt. 47, secondo comma, dello Statuto CECA, 47, secondo comma, dello Statuto CEE e 48, secondo comma, dello Statuto CEEA » sono sostituiti dai termini « artt. 47, secondo comma, dello Statuto CE, 47, secondo comma, dello Statuto CE, 47, secondo comma, dello Statuto CECA e 48, secondo comma, dello Statuto CEEA ».
23. L'articolo 115, paragrafo 2, primo comma, lettera f), è sostituito dal seguente testo :
- L'esposizione delle circostanze che comprovano il diritto di intervenire quando l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo 37, secondo o terzo comma, dello Statuto CE, dell'articolo 34 dello Statuto CECA o dell'articolo 38, secondo comma, dello Statuto CEEA. »
24. Nell'articolo 115, paragrafo 3, i termini « artt. 20, primo e secondo comma, dello Statuto CECA e 17 degli Statuti CEE e CEEA » sono sostituiti dai termini « artt. 17 dello Statuto CE, 20, primo e secondo

comma, dello Statuto CECA e 17 dello Statuto CEEA ».

25. Nell'articolo 125, i termini « artt. 38, terzo comma, dello Statuto CECA, 41, terzo comma, dello Statuto CEE e 42, terzo comma, dello Statuto CEEA » sono sostituiti dai termini « artt. 41, terzo comma, dello Statuto CE, 38, terzo comma, dello Statuto CECA e 42, terzo comma, dello Statuto CEEA ».

Articolo 2

Le presenti modifiche, autentiche nelle lingue di cui all'articolo 35, paragrafo 1, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esse entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 febbraio 1995.

Il Cancelliere

H. JUNG

Il Presidente

J.L. DA CRUT VILAÇA

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1995

che modifica la decisione 94/324/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari dell'Indonesia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/34/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽¹⁾ modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che l'elenco degli stabilimenti riconosciuti dell'Indonesia per l'importazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura nella Comunità è stato stabilito dalla decisione 94/324/CE della Commissione⁽²⁾; che tale elenco può essere modificato qualora l'Autorità competente dell'Indonesia trasmetta un nuovo elenco;

considerando che le competenti autorità dell'Indonesia hanno trasmesso un nuovo elenco al quale vengono aggiunti 49 stabilimenti, del quale sono ritirati 22 stabilimenti nel quale sono state modificate le informazioni di 39 stabilimenti;

considerando che è pertanto necessario modificare l'elenco degli stabilimenti riconosciuti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono state adottate secondo la procedura istituita dalla decisione 90/13/CEE della Commissione⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato B della decisione 94/324/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 145 del 10. 6. 1994, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 70.

ALLEGATO

« ALLEGATO B

Elenco degli stabilimenti riconosciuti

Numero	Stabilimenti	Indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (*)
001.09.B	PT Affi	Cirebon, West Java	indeterminato
002.25.B	PT Asa Engeneering	Minahasa, North Sulawesi	indeterminato
003.07.B	PT Agung Jayasari Sakti	Palembang, South Sumatra	indeterminato
005.27.B	PT Alfa Kurnia Fish Enterprise	Sorong, Irian Jaya	indeterminato
006.11.B	PT Almina Utama	Cilacap, Central Java	indeterminato
008.11.B	PT Aorta	Semarang, Central Java	indeterminato
009.13.B	CV Armada Jaya	Pasuruan, East Java	indeterminato
010.14.B	PT Balinusa Windumas	Denpasar, Bali	indeterminato
011.24.B	PT Banggai Central Shrimp	Batui-Luwuk, Central Sulawesi	indeterminato
012.22.B	PT Bonecom	Ujung Pandang, South Sulawesi	indeterminato
013.10.B	PT Bonecom	Jakarta, Jakarta	indeterminato
015.13.B	PT Bumi Menara Internusa	Surabaya, East Java	indeterminato
016.09.B	PT Cahaya Windu	Kerawang, West Java	indeterminato
017.13.B	PT Candi Jaya Amerta	Sidoarjo, East Java	indeterminato
018.11.B	PT Cejamp	Semarang, Central Java	indeterminato
019.11.B	PT Cenjaco	Cilacap, Central Java	indeterminato
020.13.B	PT Central Windu Sejati	Sidoarjo, East Java	indeterminato
021.22.B	PT Citra Arisco Mina	Ujung Pandang, South Sulawesi	indeterminato
022.22.B	PT Dataran Bosowa	Ujung Pandang, South Sulawesi	indeterminato
023.26.B	PT Daya Guna Samudra	Benjina, Maluku	indeterminato
024.10.B	PT Dharma Mulia	Jakarta, Jakarta	indeterminato
025.07.B	PT Dharma Niaga	Palembang, South Sumatra	indeterminato
026.08.B	PT Dipasena Citra Darmaja	Lampung, Lampung	indeterminato
027.13.B	PT Dua Mutiara	Sidoarjo, East Java	indeterminato
028.27.B	PT Dwi Bina Utama	Sorong, Irian Jaya	indeterminato
029.13.B	PT Emral Putra Mandiri	Surabaya, East Java	indeterminato
031.09.B	PT Fega Aquafarmindo	Tangerang, West Java	indeterminato
032.11.B	PT Fishindo Makmur Sentosa	Semarang, Central Java	indeterminato
034.13.B	PT Golden Great Wall Indonesia	Gresik, East Java	indeterminato
035.02.B	PT Growth Pacific	Medan, North Sumatra	indeterminato
036.10.B	PT Halimas Sakti Sejati	Jakarta, Jakarta	indeterminato
038.10.B	PT Hotanjaya Graha	Jakarta, Jakarta	indeterminato
039.11.B	PT Ika Citra Fishtama	Pekalongan, Central Java	indeterminato
040.13.B	PT Indaco Aneka Jaya	Pasuruan, East Java	indeterminato
041.13.B	PT Indonusa Royal Seafood Corp.	Pasuruan, East Java	indeterminato
042.09.B	PT Intimina Setiatama	Cirebon, West Java	indeterminato
043.27.B	PT Irian Marine Product Development	Sorong, Irian Jaya	indeterminato
044.13.B	PT Istana Cipta Sejahtera	Banyuwangi, East Java	indeterminato
046.02.B	PT Juta Jelita	Medan, North Sumatra	indeterminato
049.13.B	PT Karya Manunggal Prima Sukses	Banyuwangi, East Java	indeterminato
050.10.B	PT Kedamaian	Jakarta, Jakarta	indeterminato
051.22.B	PT Kiju Shintaka	Ujung Pandang, South Sulawesi	indeterminato
052.13.B	PT Ksatria Bhakti	Surabaya, East Java	indeterminato
053.07.B	PT Laura Indo	Palembang, South Sumatra	indeterminato
054.07.B	PT Lestari Magris	Palembang, South Sumatra	indeterminato

Numero	Stabilimenti	Indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (*)
055.10.B	PT Lola Mina	Jakarta, Jakarta	indeterminato
057.13.B	PT Makin Jaya Co.	Surabaya, East Java	indeterminato
058.22.B	PT Marco Piposs	Ujung Pandang, South Sulawesi	indeterminato
059.25.B	PT Mega Galaxy	Bitung, North Sulawesi	indeterminato
060.13.B	PT Mega Marine	Pasuruan, East Java	indeterminato
061.21.B	PT Minanusa Ikatama	Berau, East Kalimantan	indeterminato
062.10.B	PT Merto International Tangguh	Jakarta, Jakarta	indeterminato
063.13.B	PT Mina Kencana Sejahtera	Sidoarjo, East Java	indeterminato
064.13.B	PT Mina Mas Utama	Sidoarjo, East Java	indeterminato
065.19.B	PT Misaja Mitra	Kota Baru, South Kalimantan	indeterminato
066.21.B	PT Misaja Mitra	Samarinda, East Kalimantan	indeterminato
067.21.B	PT Misaja Mitra	Tarakan, East Kalimantan	indeterminato
068.22.B	PT Mitra Kartika Sejati	Ujung Pandang, South Sulawesi	indeterminato
069.13.B	PT Modern Sinar Jayantara	Surabaya, East Java	indeterminato
070.13.B	PT Multi Prawn	Sidoarjo, East Java	indeterminato
071.10.B	PT Naga Mas Sakti Perkasa	Jakarta, Jakarta	indeterminato
072.13.B	PT Naga Mas Sakti Perkasa	Sidoarjo, East Java	indeterminato
073.02.B	PT Native Prima	Medan, North Sumatra	indeterminato
074.21.B	PT Nelayan Abadi Kalimantan Jaya	Tarakan, East Kalimantan	indeterminato
075.13.B	PT Ocean Gemindo	Pasuruan, East Java	indeterminato
077.10.B	PT Panggung Enterprise Ltd.	Jakarta, Jakarta	indeterminato
078.25.B	PT Perikani Persero	Bitung, North Sulawesi	indeterminato
079.14.A	PT Perikanan Samudra Besar (Persero)	Denpasar, Bali	indeterminato
079.14.B	PT Perikanan Samudra Besar (Persero)	Denpasar, Bali	indeterminato
082.02.B	PT Pulau Salju Indah Lestari	Tj. Balai Asahan, North Sumatra	indeterminato
083.10.B	PT Pumar	Jakarta, Jakarta	indeterminato
084.14.B	CV Puri Rasa Food Industry	Tabanan, Bali	indeterminato
086.25.B	PT Ratatotok	Bitung, North Sulawesi	indeterminato
087.02.B	PT Red Ribbon	Medan, North Sumatra	indeterminato
089.21.B	PT Samarinda Cendana Cold Storage & Industry	Samarinda, East Kalimantan	indeterminato
091.10.B	PT Sandimas Akuatek	Jakarta, Jakarta	indeterminato
092.25.B	PT Sapta Forta Universal	Gorontalo, North Sulawesi	indeterminato
093.13.B	PT Sari Tirta Jaya	Banyuwangi, East Java	indeterminato
094.11.B	PT Sekar Abadi Jaya	Semarang, Central Java	indeterminato
095.13.B	PT Sekar Bumi I	Sidoarjo, East Java	indeterminato
096.13.B	PT Sekar Bumi II	Surabaya, East Java	indeterminato
097.13.D	PT Sekar Laut	Sidoarjo, East Java	indeterminato
098.10.B	PT Sekar Mulya	Jakarta, Jakarta	indeterminato
099.13.B	PT Sekar Mulya	Sidoarjo, East Java	indeterminato
100.18.B	PT Sekar Mulya	Pontianak, West Kalimantan	indeterminato
101.22.B	PT Sipu Mutiara Indah	Bone, South Sulawesi	indeterminato
102.22.B	PT Sitto Mas	Ujung Pandang, South Sulawesi	indeterminato
103.27.B	PT Sky Line Kurnia	Jayapura, Irian Jaya	indeterminato
104.14.B	PT Soejasch Bali	Denpasar, Bali	indeterminato
105.22.B	PT Sulawesi Agro Utama	Bone, South Sulawesi	indeterminato
106.21.B	PT Sumber Kalimantan Abadi	Tarakan, East Kalimantan	indeterminato
108.13.B	PT Suri Tani Pemuka	Banyuwangi, East Java	indeterminato
109.13.B	PT Surya Adikumala Abadi	Sidoarjo, East Java	indeterminato
110.13.B	PT Surya Alam Tunggal	Sidoarjo, East Java	indeterminato
111.18.B	PT Surya Rejeki Kita	Pontianak, West Kalimantan	indeterminato
112.22.B	PT South Suco	Ujung Pandang, South Sulawesi	indeterminato
113.02.B	PT Tambak Sari Jalmorejo	Medan, North Sumatra	indeterminato

Numero	Stabilimenti	Indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (*)
114.22.B	PT Tani Abadi Sulawesi	Wetampone, South Sulawesi	indeterminato
115.02.B	PT Tanjung Bedagai Indah Fisheries	Medan, North Sumatra	indeterminato
116.15.B	PT Tekad Andhika Dharma	Bima, West Nusa Tenggara	indeterminato
118.02.B	PT Timur Jaya	Tj. Balai Asahan, North Sumatra	indeterminato
118.02.C	PT Timur Jaya	Tanjung Balai Asahan, North Sumatra	indeterminato
119.11.B	PT Tirta Raya Mina (Persero)	Pekalongan, Central Java	indeterminato
120.13.D	PT Titani Alam Semesta	Gresik, East Java	indeterminato
122.20.B	PT Ujung Timur	Kumai, Central Kalimantan	indeterminato
123.18.B	PT Ujung Timur	Pontianak, West Kalimantan	indeterminato
124.01.B	PT Ujung Timur	Langsa, Aceh	indeterminato
125.09.B	PT Ujung Timur	Cirebon, West Java	indeterminato
126.13.B	PT Ujung Timur	Sidoarjo, East Java	indeterminato
128.13.B	PT Ujung Timur II	Banyuwangi, East Java	indeterminato
130.27.B	PT Usaha Mina (Persero)	Sorong, Irian Jaya	indeterminato
131.13.B	PT Varia Indowin Perkasa	Surabaya, East Java	indeterminato
132.22.B	PT Wahyu Utama Sakti	Ujung Pandang, South Sulawesi	indeterminato
133.27.B	PT West Irian Fishing Industry	Sorong, Irian Jaya	indeterminato
134.13.B	PT Windu Blambangan Sejati	Banyuwangi, East Java	indeterminato
135.13.B	PT Windu Mutiara	Banyuwangi, East Java	indeterminato
136.10B	PT Wirontono	Jakarta, Jakarta	indeterminato
137.19.B	PT Wirontono	Banjarmasin, South Kalimantan	indeterminato
138.13.B	PT Aneka Tuna Indonesia	Malang, East Java	indeterminato
138.13.C	PT Aneka Tuna Indonesia	Malang, East Java	indeterminato
139.13.C	PT Avila Prima	Banyuwangi, East Java	indeterminato
140.11.C	PT Bali Maya Permai	Pekalongan, Central Java	indeterminato
141.14.C	PT Bali Maya Permai	Negara, Bali	indeterminato
142.14.C	PT Bali Raya	Denpasar, Bali	indeterminato
144.02.C	PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries	Medan, North Sumatra	indeterminato
144.13.C	PT Blambangan Raya	Banyuwangi, East Java	indeterminato
145.25.C	PT Deho Canning	Bitung, North Sulawesi	indeterminato
146.25.C	PT Esthada Pesca	Bitung, North Sulawesi	indeterminato
147.08.B	PT Keong Nusantara Abadi	Lampung, Lampung	indeterminato
147.08.C	PT Keong Nusantara Abadi	Lampung, Lampung	indeterminato
148.13.C	PT Maya Muncar	Banyuwangi, East Java	indeterminato
149.02.B	PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries	Medan, North Sumatra	indeterminato
150.02.C	PT Native Prima	Medan, North Sumatra	indeterminato
151.13.B	PT Rex Canning & Frozen Industry	Pasuruan, East Java	indeterminato
151.13.C	PT Rex Canning & Frozen Industry	Pasuruan, East Java	indeterminato
152.25.C	PT Sinar Pure Food	Bitung, North Sulawesi	indeterminato
153.25.C	PT Union Pacific Foods	Bitung, North Sulawesi	indeterminato
154.13.D	PT Karya Kencana Sumber Sari	Sidoarjo, East Java	indeterminato
155.11.B	PT Seafer General Foods	Kendal, Central Java	indeterminato
156.11.B	PT Nagamas Sakti Perkasa	Semarang, Central Java	indeterminato
157.13.D	PT Alfa Prima Aneka Industry	Sidoarjo, East Java	indeterminato
158.26.B	PT Aneka Sumber Tata Bahari	Ambon, Maluku	indeterminato
159.10.B	PT Berlian Mina Sejahtera	Jakarta, Jakarta	indeterminato
160.07.D	UD Bersaudara Jaya	Bangka, South Sumatra	indeterminato
161.13.B	PT Bumimas Indah	Pasuruan, East Java	indeterminato
162.11.D	PT Cassanatama Naturindo	Semarang, Central Java	indeterminato
163.02B	PT Central Windu Sejati	Medan, North Sumatra	indeterminato
164.10.B	PT Ciptayasa Pangan Mandiri	Jakarta, Jakarta	indeterminato
165.10.B	PT Danau Matano Persada Raya	Jakarta, Jakarta	indeterminato

Numero	Stabilimenti	Indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (*)
166.13.B	PT Fishindo Makmur Sentosa	Pasuruan, East Java	indeterminato
167.13.D	PT Giri Asri Megah Perdana	Sumenep, East Java	indeterminato
168.04.B	PT Halpindo Bagan	Bagan Si Api Api, Riau	indeterminato
169.09.C	PT Inni Pioneer Food Industry	Kerawang, West Java	indeterminato
170.11.B	PT Intraco Mandiri	Semarang, Central Java	indeterminato
171.10.B	PT Jawa Galapagos	Jakarta, Jakarta	indeterminato
172.19.B	PT Kalimantan Fishery	Benjarmasin, South Kalimantan	indeterminato
173.13.D	CV Mahera	Jumiang-Madura, East Java	indeterminato
174.21.B	PT Malindo Kencana Utama	Tarakan, East Kalimantan	indeterminato
175.13.B	PT Marinecepta Agung	Pasuruan, East Java	indeterminato
176.25.B	PT Melody Asri	Bitung, North Sulawesi	indeterminato
177.26.B	PT Mina Kartika Sejati	Ambon, Maluku	indeterminato
178.11.B	PT Misaja Mitra	Pati, Central Java	indeterminato
179.27.C	PT Multi Transpêche Indonesia	Biak, Irian Jaya	indeterminato
180.26.B	PT Nusantara Fishery	Ambon, Maluku	indeterminato
181.14.C	PT Pengambangan Raya	Negara, Bali	indeterminato
182.11.B	PT Phillips Seafoods	Pemalang, Central Java	indeterminato
182.11.C	PT Phillips Seafoods	Pemalang, Central Java	indeterminato
183.10.B	PT Red Ribbon Indonesia Corporation	Jakarta, Jakarta	indeterminato
184.25.B	PT Sari Cakalang	Bitung, North Sulawesi	indeterminato
184.25.D	PT Sari Cakalang	Bitung, North Sulawesi	indeterminato
185.14.A	PT Sari Segara Utama	Denpasar, Bali	indeterminato
185.14.B	PT Sari Segara Utama	Denpasar, Bali	indeterminato
186.13.B	PT Sekar Katokichi	Sidoarjo, East Java	indeterminato
187.26.B	PT Sinar Abadi Cemerlang	Ambon, Maluku	indeterminato
188.18.B	PT Sumber Harapan Indah	Pontianak, West Kalimantan	indeterminato
189.13.C	PT Sumber Yalasangudra	Banyuwangi, East Java	indeterminato
190.14.C	PT Sumina Ekstrasindo	Negara, Bali	indeterminato
191.09.B	PT Tahapan Jaya	Sukabumi, West Java	indeterminato
192.26.B	PT Tunggal Jaya Abadi	Ambon, Maluku	indeterminato
193.26.B	PT Usaha Mina (Persero)	Bacan, Maluku	indeterminato
194.18.B	PT Windu Alam Prima	Pontianaka, West Kalimantan	indeterminato
195.10.D	PT Wira Aksara	Jakarta, Jakarta	indeterminato

(*) Scadenza di validità del riconoscimento, oppure indeterminato.

A = Prodotti della pesca freschi.

B = Prodotti della pesca congelati.

C = Conserva di prodotti della pesca.

D = Prodotti della pesca affumicati, salati, essiccati o marinati.